

Oggetto: Scadenario dei principali adempimenti tributari per il mese di luglio 2010.

Modello F24 – Nuova modulistica.

Con il Prov. Ag. Entrate 23 ottobre 2007 sono stati approvati i nuovi modelli F24 ed F24 – accise, da utilizzare per i versamenti telematici dal 29 ottobre 2007 e per i versamenti in forma cartacea a partire dal 1° gennaio 2008.

IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione Modello UNICO – Persone fisiche e società di persone – Termini di versamento e di presentazione.

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche, il termine di presentazione della dichiarazione Modello Unico da parte delle persone fisiche e delle società di persone scade:

- Il 30 settembre 2010 in caso di presentazione in via telematica;
- Il 30 giugno 2010 in caso di presentazione mediante banca o presso gli uffici postali.

Sulla base delle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2010 – PF, fasc. 1, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2010 **esclusivamente per via telematica** direttamente, o per tramite di un intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo, e pertanto possono presentare il Modello Unico cartaceo i contribuenti che:

- non possono presentare il Modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto di imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti che devono presentare sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione IVA.

L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare, entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO, la **dichiarazione annuale IRAP** non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

I versamenti a saldo ed in acconto, se dovuto, dovevano essere effettuati entro il **16 giugno 2010**, ma possono essere effettuati entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modifiche). Per il versamento del saldo devono essere utilizzati i codici tributo 4001 per l'IRPEF e 3800 per l'IRAP; per il versamento degli acconti, la cui misura, per il periodo di imposta in corso per il periodo di imposta 2008, è commisurata al **99** per cento, devono essere utilizzati i codici 4033 – acconto IRPEF - e 3812 – acconto IRAP; le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

Per i contribuenti “interessati” dagli studi di settore la scadenza del versamento a saldo 2009 e prima rata di acconto per il 2010 è stata differita al 6 luglio senza lo 0,40% di maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni successivi – ossia entro il 5 agosto – con la maggiorazione dello 0,40% e riguarda anche i partecipanti di società o associazioni soggette allo strumento induttivo.

Alla data del 16 giugno sono scaduti altresì i termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, per il versamento del saldo e dell'acconto del contributo alla gestione separata INPS da parte dei

lavoratori autonomi e per il versamento del Diritto Annuale dovuto per il 2010 alle Camere di Commercio (il versamento può essere eseguito fino al 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40 per cento).

Dichiarazione Modello UNICO – IRAP – IRES – ICI – Adempimenti collegati – Diritto annuale Camera di Commercio – Termini di presentazione e di versamento.

(Trattasi di scadenza legata alla data di chiusura del periodo di imposta ed all'approvazione del bilancio)

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in caso di presentazione in via telematica. Peraltro, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata il **30 settembre 2010**.

Adempiono **telematicamente** i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986 ed i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la **dichiarazione annuale IRAP** non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve essere effettuato entro il giorno **16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo; se, in base a disposizioni di legge, il bilancio è approvato oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno **16** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Il versamento può essere, tuttavia, anche effettuato entro i trenta giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63).

Per i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, e con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza del versamento a saldo 2009 e prima rata di acconto per il 2010 è stata differita al 6 luglio senza lo 0,40% di maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni successivi – ossia entro il 5 agosto – con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento del saldo devono essere utilizzati i codici tributo **2003** per l'IRES e **3800** per l'IRAP; la misura dell'acconto IRES – imposta sul reddito delle società, introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2006, resta stabilita al **100** per cento (codice tributo **2001**). La stessa misura si applica nel calcolo dell'acconto IRAP (codice tributo **3812**); le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Entro gli stessi termini del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi scade il versamento, mediante modello unificato di pagamento F 24, del diritto annuale alla Camera di Commercio (art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63); il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

Il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) deve esser presentato entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO, esclusivamente in via telematica ed in modo autonomo, non potendo esser inserito nel Modello UNICO.

IVA – Dichiarazione annuale relativa al 2009 – Contribuenti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale – Istanza di rimborso del credito – Presentazione.

Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno **2009** in via autonoma da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata, quali, ad esempio, le società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, decorre dal 1° febbraio e scade il **30 settembre** 2010, e la presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Il termine di versamento è stabilito al giorno 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata; per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando l'importo da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

IVA – Operazioni con paesi c.d. “black-list” – Nuova disciplina.

Entrano in vigore le disposizioni del D.M. 30 marzo 2010, emanato in attuazione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, che prevedono la presentazione di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali per le operazioni effettuate, a decorrere dal 1° luglio 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001, ossia i paesi c.d. “black list”.

REGISTRO IMPRESE – Nuove imprese – Comunicazione unica.

Si ricorda che a decorrere dal 3 aprile 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, in materia di comunicazione unica per la nascita delle imprese; tale comunicazione unica vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Giovedì 15 luglio 2010

Imposte sui redditi – Fabbricati non dichiarati – Dichiarazione al catasto.

Per i fabbricati che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto e che sono ubicati nei comuni individuati con comunicato Ag. Territorio 15 dicembre 2009, scade il termine di sette mesi per la dichiarazione al catasto edilizio urbano (art. 2, comma 36, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).

IRAP - Amministrazioni dello stato ed Enti pubblici - Versamento dell'acconto mensile.

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente, scade il termine per il versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente (artt. 16 e 30, D. Lgs. 446/1997).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP.

Il versamento va effettuato direttamente alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Imposte sui redditi ed IVA - A ssociazioni sportive dilettantistiche – A ssociazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni.

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della L. 13/05/99, n. 133 che abbiano optato per il forfait della L. 398/91, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, DPR 544/99, n. 544).

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco*.

IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura.

Scade il termine entro il quale devono essere emesse le fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, quarto comma, DPR 26/ 10/ 72, n. 633, come modificato dall'art. 3, D.L. 29/09/97, n. 328).

IVA – Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi.

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale ovvero la ricevuta fiscale, effettuate nel mese precedente, possono essere annotate con un'unica registrazione nel registro dei corrispettivi ex art. 24, D.P.R. 633/ 72, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA - Fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 (già Lit. 300.000) - Annotazione del documento riepilogativo.

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 emesse nel mese precedente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, DPR 695/ 96, infatti, per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore ad Euro 154,94, può essere annotato, con riferimento a tale mese ed entro il termine previsto dall'art. 23 comma 1 DPR. 633\ 72, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Venerdì 16 luglio 2010

IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Rateizzazione – Titolari di Partita IVA

Per i contribuenti titolari di Partita IVA che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO, in rate mensili di eguale importo, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scorso, scade il termine di versamento della rata relativa al mese di luglio.

IRES – IRAP – Imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Diritto Annuale alle Camere di Commercio - Versamento con maggiorazione

Per i contribuenti soggetti ad IRES il versamento delle imposte a saldo ed in acconto, nonché il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, deve essere effettuato entro il giorno **16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).

Per i contribuenti “interessati” dagli studi di settore, e con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza del versamento a saldo 2009 e prima rata di acconto per il 2010 è stata differita al 6 luglio senza lo 0,40% di maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni successivi – ossia entro il 5 agosto – con la maggiorazione dello 0,40%.

IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP - Dichiarazione Modello UNICO – Persone fisiche e società di persone – Versamento con maggiorazione.

Scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi al saldo ed agli acconti IRPEF, IRAP, all'addizionale IRPEF (codice tributo 3801 – addizionale regionale all'IRPEF, codice tributo 3817 – addizionale comunale all'IRPEF saldo e 3861 – addizionale all'IRPEF enti

locali acconto) alle imposte sostitutive ed all'acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO ed IRAP delle persone fisiche e delle società di persone, qualora non effettuato entro lo scorso 16 giugno 2010, con la maggiorazione dello 0,40%.

Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, è ammessa la rateizzazione, con l'applicazione degli interessi, delle somme a saldo ed in acconto risultanti dalla dichiarazione, con il versamento delle rate successive alla prima entro il 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.

Per i contribuenti "interessati" dagli studi di settore la scadenza del versamento a saldo 2009 e prima rata di acconto per il 2010 è stata differita al 6 luglio senza lo 0,40% di maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni successivi – ossia entro il 5 agosto – con la maggiorazione dello 0,40% e riguarda anche i partecipanti di società o associazioni soggette allo strumento induttivo.

IVA – Adeguamento agli studi di settore – Versamento

Scade il termine per il versamento, qualora non effettuato entro lo scorso 16 giugno 2010, dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore (art. 2, comma 2 D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195) con la maggiorazione dello 0,40%. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro lo stesso termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per i contribuenti "interessati" dagli studi di settore la scadenza del versamento è stata differita al 6 luglio senza lo 0,40% di maggiorazione, ovvero entro i 30 giorni successivi – ossia entro il 5 agosto – con la maggiorazione dello 0,40%.

RITENUTE – Redditi di lavoro autonomo – Adempimenti semplificati di versamento.

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, per i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore ad Euro 1.032,91 (già pari a due milioni di Lire), il versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2009 deve essere effettuato nei termini previsti per il versamento a saldo da effettuare da parte delle persone fisiche e delle società di persone e, pertanto, entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il **16 luglio 2010** con la maggiorazione dello 0,40%.

INPS – Contributi alla gestione separata sui compensi a lavoratori autonomi – Versamento del saldo e della prima rata d'acconto.

Il termine per il versamento a saldo ed in acconto del contributo alla gestione separata INPS dovuto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 53, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, scade nello stesso termine previsto per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi Modello UNICO (art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Conseguentemente il versamento di cui sopra doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2010 senza maggiorazione, ovvero entro il **16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

INPS – Contributi dovuti da artigiani e commercianti – Versamento del saldo e della prima rata d'acconto.

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS scade il termine per il versamento dei contributi a saldo per il 2009 ed in acconto per il 2010 (art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); il versamento doveva essere effettuato entro il 16 giugno senza maggiorazione, ovvero entro il **16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40 per cento, utilizzando l'apposito modello F24.

CAMERE DI COMMERCIO – Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES – Diritto annuale – Versamento senza maggiorazione.

Per le persone fisiche e le società di persone scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto per il 2010 alle Camere di Commercio, qualora non effettuati entro il 16 giugno 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Per i soggetti IRES il termine di versamento del diritto annuale scade negli stessi termini di pagamento del primo acconto delle imposte.

IRES/CONSOLIDATO NAZIONALE – Mancato rinnovo dell'opzione – Comunicazione relativa alle perdite.

In caso di mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale IRES, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.M. 9 giugno 2004, scade il termine per l'effettuazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte della consolidante, dell'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto (Circ. Ag. Entrate n. 53/E del 20 dicembre 2004).

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Versamento.

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su diversi tipi di redditi, fra i quali:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1040**);
- redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi da collaborazione coordinata e continuativa (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1004**);
- redditi da partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

Per il versamento si utilizza il modello F24.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Determinazione e versamento.

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute nel mese precedente.

IVA e Ritenute alla fonte - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza.

IVA. Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo – entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, non eseguito entro la scadenza del **16 giugno 2010**, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 2,5% (così come stabilito dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185) dell'imposta versata in ritardo.

La sanzione deve essere versata con il modello F24 contestualmente al versamento dell'imposta maggiorata degli interessi moratori, calcolati al tasso legale (3% annuo sino al 31 dicembre 2009, 1 % annuo con decorrenza 01 gennaio 2010) con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte. Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **16 giugno 2010**.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- ❖ 8904 per l'IVA;
- ❖ 8906 per le ritenute;
- ❖ 1991 interessi da ravvedimento Iva.

IVA – Versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione nella misura dello 0,50 per cento mensile, e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese, scade il termine per il versamento della rata di **luglio** (codici tributo: **6099** Iva annuale e **1668** Interessi pagamento dilazionato imposte erariali).

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva nell'ambito del Modello UNICO, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di giugno 2010 - Versamento.

Scade il termine per il versamento, mediante modello F24 (codice tributo **6006**), relativo alla liquidazione del mese di **giugno 2010**.

Si ricorda che, secondo le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 1998, deve essere calcolata, ai fini della liquidazione, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per cui il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

IVA - Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione.

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art. 1, D.L. 29 dicembre 1984, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 381, L. 30 dicembre 2004, n. 311), scade il termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di **giugno 2010**.

Imposta sugli intrattenimenti – Attività svolte a carattere continuativo – Versamento.

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26/ 10/ 72, n. 640, come modificato dal D.Lgs. n. 60/ 99, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (**cod. tributo 6728**).

INPS – Contributo alla gestione separata – Versamento.

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente e relativi a:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- spedizionieri doganali;
- borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi del citato articolo di legge).

ACCISE - Pagamento imposta.

Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni).

Martedì 20 luglio 2010

IVA – Commercio elettronico – Regime speciale – Dichiarazione trimestrale e versamento.

Con l'art. 74-*quinquies*, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273, in vigore dal 4 ottobre 2003, è stata introdotta la nuova disciplina IVA per le operazioni di commercio elettronico effettuate da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità, non identificati in ambito comunitario, a favore di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Con Provv. Ag. Entrate 8 ottobre 2003, sono stati disciplinati i seguenti adempimenti:

- l'identificazione nel territorio dello Stato, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto;
 - la presentazione, per ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno **venti** del mese successivo al trimestre di riferimento, di una dichiarazione dalla quale risultino
- il numero di identificazione;
 - l'ammontare delle prestazioni di servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
 - l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.

Le dichiarazioni e le comunicazioni sopra indicate sono inviate, in via telematica, al Centro operativo di Pescara ed il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta avviene al momento della presentazione della dichiarazione, mediante bonifico su apposito conto corrente.

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi INTRASTAT integrativi.

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi integrativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, al fine di sanare eventuali violazioni relative agli elenchi mensili dei mesi da gennaio a maggio 2010 e del 1° trimestre 2010 (Circ. Ag. Entrate n. 5/E del 17 febbraio 2010).

Lunedì 26 luglio 2010

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 25 domenica)

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di (ovvero ricevuti da) soggetti passivi stabiliti in altri stati membri, relativi, per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2010**, mentre per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al **II trimestre 2010**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di Euro 50.000,00 nei quattro mesi precedenti (D.M. 22 febbraio 2010). I nuovi elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane (sino al 30 aprile 2010 anche agli uffici doganali territorialmente competenti) esclusivamente in via telematica.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea.

Venerdì 30 luglio 2010

REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta.

Scade il termine di trenta giorni per il versamento relativo a:

- Cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal 1° luglio 2010;
- Contratti pluriennali relativi a immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2010;
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° luglio 2010: versamento della prima annualità o dell'intero periodo.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- ❖ annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno
- ❖ sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

Sabato 31 luglio 2010

Gli adempimenti tributari in scadenza in tale data devono ritenersi prorogati a lunedì 2 agosto.

SOTTITUTI D'IMPOSTA – Modello 770 – Dichiarazione relativa a ritenute, contributi e premi assicurativi – Modello semplificato e modello ordinario – Termini di presentazione.

Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche, la dichiarazione dei sostituti d'imposta risulta divisa in due parti, e più precisamente:

- Modello 770 *semplificato*, concernente l'indicazione delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, delle provvigioni, nonché dei dati contributivi, previdenziali ed assistenziali e di quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2009;
- Modello 770 *ordinario*, concernente l'indicazione delle ritenute sui dividendi, sui proventi da partecipazione e sui redditi da capitale (tale modello deve essere utilizzato, oltre che dai sostituti d'imposta, anche da altri soggetti quali gli intermediari e dagli altri soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal D. Lgs. N. 461/1997).

Il modello 770/ Semplificato ed il modello 770/ Ordinario devono essere trasmessi in via telematica entro il **31 luglio 2010, prorogato al 2 agosto 2010**.

IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Rateizzazione – Non titolari di Partita IVA

Per i contribuenti non titolari di Partita IVA che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultante dalla dichiarazione Modello UNICO, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scorso, scade il termine di versamento della rata mensile con l'applicazione degli interessi.

ACCONTI D'IMPOSTA – Imposte sui redditi – IRAP – Seconda o unica rata – Soggetti IRES – Versamento.

Per i soggetti IRPEG per i quali il mese di **luglio 2010** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti d'imposta; le somme dovute, con l'esclusione dei versamenti da effettuare nei mesi di novembre e dicembre, possono essere rateizzate.

L'acconto IRES ed IRAP, per il periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2009, si applica nella misura del **100** per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, crediti e ritenute; le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni; i codici tributo da utilizzare sono **2002** – IRES acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione e **3813** – IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.

IVA – Rimborsi trimestrali – Presentazione istanza.

Ai sensi dell' 38-bis, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, scade il termine per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta a credito relativa al **secondo trimestre 2009** nelle ipotesi previste dall'art. 30, terzo comma:

- lettera a): effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell'imposta su acquisti ed importazioni, tenuto conto dell'art. 3, comma 6, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 349;
- lettera b): operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- lettera c): nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'IVA;
- lettera e): contribuente nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art 17, D.P.R. n. 633/1972.

La presentazione della domanda deve avvenire in via telematica, mediante l'utilizzo del Modello **IVA TR** approvato con Provv. Ag. Entrate 20 marzo 2008.

IVA - Adempimenti di fine mese.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri. Termine per l'annotazione del numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti da parte dei soggetti che utilizzano i mezzi trasporto nell'esercizio di un'attività d'impresa.

IVA - Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative.

Entro oggi deve essere emessa l'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30/ 08/ 1993, n. 331).

Sempre entro oggi deve essere emessa, da parte del medesimo soggetto, la fattura integrativa nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993, da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

ANAGRAFE TRIBUTARIA – Intermediari finanziari – Comunicazione periodica – Trasmissione telematica.

Ai sensi del Provv. Ag. Entrate 19 gennaio 2007, per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione di riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese di **luglio 2010**.

ACCISE – Gas metano – Versamento rata d'acconto mensile

Scade il termine per il versamento della rata d'acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.